

Comitato Regionale Puglia
Via Madonna della Rena 5
70132 Bari

Pag.

Ufficio
Tel. +39 080.8642475
info@puglia.fip.it

www.fip.it/puglia

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE PUGLIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 11 del 09 settembre 2025

Decisione n. 1 del 09 settembre 2025

C.S.A. n. 1

Oggetto: reclamo del 05/09/2025 proposto dalla LIONS BISCEGLIE SSD A RL (cod. FIP 055765), in persona del legale rappresentante Papagni Nicola, avverso il provvedimento di penalizzazione di 5 punti da scontarsi nel campionato di serie B interregionale 2025-26, emesso dal Giudice Sportivo FIP Puglia con C.U. n. 8 del 01/09/2025 G.S. Reg. n. 1 il quale dispone:

“Ricevuta nota di riscontro sull’attività giovanile svolta dalle società partecipanti ai campionati di serie B Interregionale e serie C 2024-25, inviata dagli uffici Fip Puglia su richiesta del Settore Agonistico; preso atto che la società Lions Bisceglie (codice Fip 055765), partecipante al campionato di serie B Interregionale 2024-25, ha disputato n. 2 campionati con la società satellite Universo Bisceglie (codice Fip 055498); letto il paragrafo 44.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali 24-25, che al primo comma prevede che “La Società partecipante al Campionato di Serie B Interregionale deve partecipare a tre Campionati Giovanili di diversa categoria”; riscontrato che la società Lions Bisceglie non ha assolto all’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili previsti, con riferimento al proprio campionato di appartenenza, risultando due i tornei disputati in luogo dei tre richiesti per la serie B Interregionale 24-25; letto il paragrafo 44.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali 24-25, che al quinto comma prevede che “La Società che non avrà partecipato a tutti i Campionati giovanili obbligatori previsti, ma avrà partecipato e portato regolarmente a termine ad almeno 1 Campionato giovanile tra quelli richiesti sarà sanzionata con 5 punti di penalizzazione in classifica per ogni Campionato giovanile obbligatorio non svolto da scontare nella stagione sportiva successiva”. ricevute le comunicazioni del Settore Agonistico, che ribadiva la competenza del Giudice Sportivo Regionale Puglia in ordine all’adozione dei provvedimenti sul mancato assolvimento dell’obbligo di partecipazione ai campionati giovanili per la società Lions Bisceglie, letti gli artt. 5 del Regolamento Esecutivo Gare e 49 del Regolamento di Giustizia, PQM il Giudice Sportivo Territoriale commina alla società Lions Bisceglie (codice Fip 055765) una penalizzazione di 5 (cinque) punti, da scontarsi nel campionato di serie B Interregionale 2025-26”.

* * * * *



All'udienza del 09/09/'25 si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Sezione Territoriale Puglia, composta dall'avv. Sofia Di Gioia (presidente), avv. Bruna Dimichino (componente) e avv. Domenico Caringella (componente); sono altresì comparsi per la reclamante il presidente Papagni Nicola, il General Manager Vito Quinto e l'avv. Giovanni Allegro che si sono riportati ai contenuti del reclamo e hanno risposto alle richieste di chiarimenti formulate dalla Corte con particolare riferimento alla mancata richiesta agli organi competenti nell'anno 2024-25 di esenzione dal rammentato obbligo di partecipare ad almeno tre campionati giovanili.

Motivi

1. Preliminarmente viene affrontata l'eccezione relativa alla pretesa incompetenza funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Puglia a irrogare la sanzione contestata.

Ebbene ritiene questa corte la competenza del suddetto GS Puglia FIP il quale è stato peraltro individuato quale Giudice competente dagli Organi federali, come già rilevato dal GS Puglia nel provvedimento impugnato.

Nello specifico, questa Corte condivide l'indirizzo del settore agonistico ritenendo che trattandosi di obbligo riguardante Campionati giovanili regionali, alla disamina della questione e alla relativa irrogazione della sanzione correttamente debba essere il Giudice Sportivo competente per la corrispondente Regione.

2. Quanto alla invocata non imputabilità della Lions per causa di forza maggiore, è convinzione di questa Corte che l'accertamento dell'eventuale sussistenza di una situazione giustificativa per la società sportiva a non partecipare ad almeno tre campionati giovanili fosse potestà esclusiva degli organi federali, che, nel caso *de quo*, seppure informati dalla presidenza della FIP Puglia delle difficoltà da parte della stessa Lions Bisceglie a partecipare ai ridetti campionati giovanili a causa dell'oggettiva indisponibilità del locale Palazzetto sportivo, ha comunque deferito la società al Giudice Sportivo Regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Risulta quindi precluso alla Corte territoriale qualsiasi sindacato sulla impossibilità eventuale da parte della reclamante a disputare i campionati; peraltro, la Lions Bisceglie ben avrebbe potuto farsi parte diligente durante la stagione 2024-25 e chiedere l'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 44.3 DOA ai competenti organi federali, e non avanzare contestazioni a posteriori.

3. Infine, non v'è dubbio che la stagione 2025-26 fosse quella nel corso della quale dovesse applicarsi la penalizzazione di 5 punti come espressamente previsto dal precitato art. 44.3 DOA.

PQM

1. si rigetta il reclamo spiegato e si conferma *in toto* il provvedimento del G.S. FIP Puglia di penalizzazione di punti cinque;
2. si dispone l'incameramento della tassa reclamo, posta a carico della Lions Bisceglie SSD a rl (cod. FIP 055765) come da autorizzazione del legale rappresentante.

Bari, 09 settembre 2025

avv. Sofia Di Gioia

avv. Domenico Caringella

avv. Bruna Dimichino

